



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.10.2018
COM(2018) 692 final

ANNEX 9

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra
l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam**

PROTOCOLLO 1

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "capitolo", "voce" e "sottovoce", il capitolo, la voce (codice a quattro cifre) e la sottovoce (codice a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il SA;
- b) "classificato", la classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo o in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

- c) "partita", prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o contemplati da un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- d) "valore in dogana", il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;
- e) "esportatore", una persona, ubicata nella Parte esportatrice, che esporta merci nell'altra Parte ed è in grado di provare l'origine delle merci esportate, anche se non ne è il fabbricante o non espleta le formalità di esportazione;
- f) "prezzo franco fabbrica", il prezzo pagato per il prodotto franco fabbrica al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, escluse eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

se il prezzo effettivamente pagato non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nell'Unione o in Vietnam, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, escluse eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" di cui al primo comma può riferirsi all'impresa appaltante;

- g) "materiali fungibili", materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;
- h) "merci", sia i materiali che i prodotti;
- i) "fabbricazione", qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, fabbricazione, produzione, lavorazione o assemblaggio di merci;
- j) "materiale", tra l'altro, qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, impiegato nella fabbricazione di un prodotto;
- k) "merci non originarie" o "materiali non originari", merci o materiali che non sono considerati originari conformemente al presente protocollo;
- l) "merci originarie" o "materiali originari", merci o materiali che sono considerati originari conformemente alle disposizioni del presente protocollo;
- m) "prodotto", un prodotto che viene fabbricato, anche se è destinato a essere successivamente utilizzato in un'altra operazione di fabbricazione;
- n) "territori", anche le acque territoriali;
- o) "valore dei materiali", il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione o in Vietnam.

SEZIONE B

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2

Prescrizioni generali

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari di una Parte:

- a) i prodotti interamente ottenuti in una Parte ai sensi dell'articolo 4 (Prodotti interamente ottenuti);
- b) i prodotti ottenuti in una Parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nella Parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati).

ARTICOLO 3

Cumulo dell'origine

1. In deroga all'articolo 2 (Prescrizioni generali) sono considerati originari di una Parte i prodotti ottenuti nella Parte esportatrice incorporando materiali originari dell'altra Parte, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Parte esportatrice consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti).
2. I materiali elencati nell'allegato III del presente protocollo (Materiali di cui all'articolo 3, paragrafo 2) originari di un paese ASEAN che applica con l'Unione un accordo commerciale preferenziale conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 sono considerati materiali originari del Vietnam se sono ulteriormente trasformati o incorporati in uno dei prodotti elencati nell'allegato IV del presente protocollo (Prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2).
3. Ai fini del paragrafo 2 l'origine dei materiali è determinata in base alle regole in materia di origine applicabili nel quadro degli accordi commerciali preferenziali dell'Unione con tali paesi ASEAN.
4. Ai fini del paragrafo 2 il carattere originario dei materiali esportati da un paese ASEAN in Vietnam e da utilizzare in ulteriori lavorazioni o trasformazioni è stabilito mediante una prova dell'origine, come se tali materiali fossero esportati direttamente nell'Unione.

5. Il cumulo di cui ai paragrafi da 2 a 4 si applica purché:
- a) i paesi ASEAN coinvolti nell'acquisizione del carattere originario si siano impegnati a:
 - i) osservare o garantire l'osservanza del presente protocollo; e
 - ii) fornire la cooperazione amministrativa necessaria a garantire la corretta attuazione del presente protocollo sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;
 - b) gli impegni di cui alla lettera a) siano stati notificati all'Unione; e
 - c) il dazio doganale applicato dall'Unione ai prodotti elencati nell'allegato IV del presente protocollo (Prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2) ottenuti in Vietnam mediante il ricorso a tale cumulo sia superiore o equivalente al dazio applicato dall'Unione allo stesso prodotto originario del paese ASEAN interessato dal cumulo.
6. Le prove dell'origine rilasciate in applicazione del paragrafo 2 contengono la seguente voce: "Application of Article 3 (2) of Protocol 1 to the Viet Nam - EU FTA" (Applicazione del protocollo 1, articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam).
7. I tessuti originari della Repubblica di Corea sono considerati originari del Vietnam se sono ulteriormente trasformati o incorporati in uno dei prodotti ottenuti in Vietnam, che figurano nell'allegato V (Prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 7) del presente protocollo, purché abbiano subito in Vietnam lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni e trasformazioni insufficienti).

8. Ai fini del paragrafo 7 l'origine dei tessuti è determinata conformemente alle regole in materia di origine applicabili nel quadro degli accordi commerciali preferenziali dell'Unione con la Repubblica di Corea, ad eccezione delle norme di cui al protocollo 1, allegato II(a), di tale accordo commerciale preferenziale.

9. Ai fini del paragrafo 7 il carattere originario dei tessuti esportati dalla Repubblica di Corea in Vietnam e da utilizzare in ulteriori lavorazioni o trasformazioni è stabilito mediante una prova dell'origine, come se tali tessuti fossero esportati direttamente dalla Repubblica di Corea nell'Unione.

10. Il cumulo di cui ai paragrafi da 7 a 9 si applica purché:

a) la Repubblica di Corea applichi con l'Unione un accordo commerciale preferenziale conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994;

b) la Repubblica di Corea e il Vietnam abbiano notificato all'Unione di essersi impegnati a:

i) osservare o garantire l'osservanza del cumulo di cui al presente articolo; e

ii) fornire la cooperazione amministrativa necessaria a garantire la corretta attuazione del presente protocollo sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche.

11. Le prove dell'origine rilasciate dal Vietnam in applicazione del paragrafo 7 contengono la seguente voce: "Application of Article 3(7) of Protocol 1 to the Viet Nam - EU FTA" (Applicazione del protocollo 1, articolo 3, paragrafo 7, dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam).

12. Su richiesta di una Parte, il comitato doganale istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati) può decidere che i tessuti originari di un paese con cui sia l'Unione che il Vietnam applicano un accordo commerciale preferenziale conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 sono considerati originari di una Parte se sono ulteriormente trasformati o incorporati in uno dei prodotti ottenuti in tale Parte elencati nell'allegato V del presente protocollo, purché abbiano subito in quella Parte lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti).

13. Nell'adottare la decisione in merito alla richiesta di cumulo e alle relative modalità di cui al paragrafo 12, il comitato doganale tiene conto degli interessi dell'altra Parte e degli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 4

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una Parte:
 - a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati, colti o raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
- f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati o allevati da uova, avannotti, novellame e larve;
- h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti con le sue navi al di fuori delle acque territoriali;
- i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
- j) gli articoli usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- k) gli scarti e i residui di operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2. Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione o del Vietnam; e
- c) che soddisfino una delle seguenti condizioni:
 - i) sono per almeno il 50 % di proprietà di persone fisiche di una Parte; o
 - ii) sono di proprietà di persone giuridiche:
 - A) che hanno la sede e il centro di attività principale nell'Unione o in Vietnam; e
 - B) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a uno Stato membro dell'Unione o al Vietnam, a soggetti pubblici o a cittadini di una Parte.

ARTICOLO 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 (Prescrizioni generali), lettera b), i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II del presente protocollo.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, le lavorazioni o le trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

3. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi i paragrafi 4 e 5 i materiali non originari di cui non è ammesso l'uso nella fabbricazione di un determinato prodotto, conformemente alle condizioni di cui all'allegato II del presente protocollo, possono nondimeno essere utilizzati purché il loro valore totale o peso netto accertato non superi:

- a) il 10 % del peso del prodotto o del prezzo franco fabbrica per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del SA, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16 del SA; o

- b) il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione quelli dei capitoli da 50 a 63 del SA per i quali si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I del presente protocollo.
- 4. Il paragrafo 3 non consente alcun superamento delle percentuali relative al valore o al peso massimo dei materiali non originari di cui all'allegato II del presente protocollo.
- 5. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una Parte ai sensi dell'articolo 4. Fatti salvi l'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti) e l'articolo 7 (Unità da prendere in considerazione), paragrafo 2, la tolleranza prevista nei paragrafi 3 e 4 si applica alla somma di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, in base all'allegato II del presente protocollo, devono essere interamente ottenuti.

ARTICOLO 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

- 1. Si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotti originari, a prescindere dal rispetto o meno delle prescrizioni di cui all'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati), le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) operazioni di conservazione volte a garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di materie tessili e loro manufatti;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la sgusciatura e la molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e la brillatura dei cereali e del riso;
- g) operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;
- i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- n) la semplice aggiunta di acqua, la diluzione, la disidratazione o la denaturazione dei prodotti;
- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o smontaggio di prodotti in parti;
- p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o); o
- q) la macellazione di animali.

2. Ai fini del paragrafo 1 le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.

3. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1 si tiene conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione o in Vietnam.

ARTICOLO 7

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del SA.
2. Quando una partita consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del SA, il presente protocollo si applica ad ogni prodotto considerato singolarmente.
3. Qualora, in base alla regola generale 5 del SA, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili e le istruzioni o altro materiale informativo che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono compresi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 9

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del SA, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario di una Parte, non è necessario determinare l'origine dei seguenti elementi che possono essere utilizzati nella sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature di produzione, inclusi i prodotti necessari per la loro manutenzione;
- c) macchine, utensili, stampi e forme; pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati; lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati; guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza; catalizzatori e solventi; attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per testare o ispezionare il prodotto; e

- d) altre merci che non entrano e che non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

ARTICOLO 11

Separazione contabile

1. Se nella lavorazione o nella trasformazione di un prodotto sono utilizzati materiali fungibili originari e non originari le autorità competenti, su richiesta scritta degli operatori economici, possono autorizzare la gestione dei materiali secondo il metodo della separazione contabile, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.
2. Le autorità competenti possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a condizioni da esse ritenute appropriate.
3. L'autorizzazione è concessa solo se il ricorso al metodo della separazione contabile può garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti, che potrebbero essere considerati originari dell'Unione o del Vietnam, è identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.
4. Se autorizzati, il metodo della separazione contabile e la sua applicazione sono registrati conformemente ai principi contabili generali in vigore nell'Unione o in Vietnam, in base al luogo in cui il prodotto è fabbricato.

5. Un fabbricante che adotta il metodo della separazione contabile emette o richiede dichiarazioni di origine per la quantità di prodotti che può essere considerata originaria della Parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali o delle autorità competenti della Parte esportatrice, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa alla modalità secondo la quale i quantitativi sono stati gestiti.

6. Le autorità competenti controllano il modo in cui viene utilizzata l'autorizzazione di cui al paragrafo 3 e possono ritirarla qualora il fabbricante ne faccia un qualunque uso improprio o non ottemperi a qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

SEZIONE C

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 12

Principio di territorialità

1. Le condizioni di cui alla sezione B (Definizione della nozione di "prodotti originari"), relative all'acquisizione del carattere originario, sono soddisfatte senza interruzione in una Parte.

2. Le merci originarie esportate da una Parte verso un paese terzo e successivamente reimportate da detto paese terzo sono considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

- a) sono le stesse merci che erano state esportate; e
- b) non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese terzo o nel corso dell'esportazione.

ARTICOLO 13

Non modificazione

1. I prodotti dichiarati per il consumo interno in una delle Parti sono gli stessi prodotti esportati dall'altra Parte di cui sono considerati originari. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli in buono stato o diverse dall'aggiunta o dall'apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della Parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.

2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle partite è ammesso solo se questi restano sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi di transito.

3. Fatta salva la sezione D (Prova dell'origine), il frazionamento delle partite può avvenire laddove effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità solo se le partite restano sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi di frazionamento.

4. In caso di dubbio, la Parte importatrice può chiedere che il dichiarante fornisca prove della conformità in qualsiasi modo, anche sotto le seguenti forme:

- a) documenti contrattuali di trasporto, quali polizze di carico;
- b) prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
- c) qualsiasi prova correlata alle merci stesse;
- d) un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento.

ARTICOLO 14

Esposizioni

1. I prodotti originari, inviati per un'esposizione in un paese diverso da una Parte e venduti dopo l'esposizione per essere importati in una Parte, beneficiano all'importazione delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una Parte nel paese in cui si tiene l'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti ad una persona in una Parte;
- c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione, o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione; e
- d) dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della Parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni della sezione D (Prova dell'origine), con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, purché i prodotti rimangano sotto sorveglianza doganale.

SEZIONE D

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 15

Prescrizioni generali

1. I prodotti originari dell'Unione importati in Vietnam beneficiano del presente accordo su presentazione di una qualsiasi delle seguenti prove dell'origine:
 - a) un certificato di origine compilato conformemente agli articoli da 16 (Procedura per il rilascio di un certificato di origine) a 18 (Rilascio di un duplicato del certificato di origine);

- b) una dichiarazione di origine compilata conformemente all'articolo 19 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine):
 - i) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 (Esportatore autorizzato) per qualsiasi partita, indipendentemente dal suo valore; o
 - ii) da qualsiasi esportatore per ogni partita il cui valore totale non supera 6 000 EUR;
- c) un'attestazione dell'origine compilata da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione, una volta che l'Unione abbia notificato al Vietnam che tale legislazione si applica ai suoi esportatori. Detta notifica può stipulare che le lettere a) e b) cessano di applicarsi all'Unione.

2. I prodotti originari del Vietnam importati nell'Unione beneficiano del presente accordo su presentazione di una qualsiasi delle seguenti prove dell'origine:

- a) un certificato di origine compilato conformemente agli articoli da 16 (Procedura per il rilascio di un certificato di origine) a 18 (Rilascio di un duplicato del certificato di origine);
- b) una dichiarazione di origine compilata conformemente all'articolo 19 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine) da qualsiasi esportatore per ogni partita il cui valore totale deve essere determinato nella legislazione nazionale del Vietnam e non supera 6 000 EUR;

- c) una dichiarazione di origine compilata conformemente all'articolo 19 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine) da un esportatore autorizzato o registrato in conformità della pertinente legislazione del Vietnam, una volta che il Vietnam abbia notificato all'Unione che tale legislazione si applica ai suoi esportatori. Detta notifica può stipulare che la lettera a) cessa di applicarsi al Vietnam.

3. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano, nei casi specificati all'articolo 24 (Esonero dalla prova dell'origine), del presente accordo senza che sia richiesta la presentazione di alcuno dei documenti di cui al presente articolo.

ARTICOLO 16

Procedura per il rilascio di un certificato di origine

1. Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità competenti della Parte esportatrice su richiesta per iscritto dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di origine, il cui modello figura nell'allegato VII del presente protocollo, e il modulo di domanda. Il modello del modulo di domanda da utilizzare per le esportazioni dall'Unione in Vietnam figura nell'allegato VII del presente protocollo; il modello del modulo di domanda da utilizzare per le esportazioni dal Vietnam nell'Unione è stabilito nella legislazione interna del Vietnam. Detti moduli sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente al diritto interno della Parte esportatrice. I moduli manoscritti sono compilati a penna e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere redatta nell'apposita casella senza righe vuote. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si deve barrare la parte non riempita per evitare qualsiasi aggiunta successiva.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità competenti della Parte esportatrice, tutti i documenti opportuni atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il soddisfacimento delle altre prescrizioni del presente protocollo.

4. Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità competenti della Parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o del Vietnam e soddisfano le altre prescrizioni di cui al presente protocollo.

5. Le autorità competenti che rilasciano i certificati di origine prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e il soddisfacimento delle altre prescrizioni di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità competenti che rilasciano i certificati di origine si accertano inoltre che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di origine è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di origine è rilasciato il prima possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data di esportazione (la data di spedizione dichiarata).

ARTICOLO 17

Certificati di origine rilasciati a posteriori

1. In deroga all'articolo 16 (Procedura per il rilascio di un certificato di origine), paragrafo 7, un certificato di origine può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, nelle seguenti situazioni specifiche:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o altri validi motivi;

- b) viene dimostrato alle autorità competenti che un certificato di origine è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici; o
 - c) la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto, o magazzinaggio o dopo il frazionamento della partita conformemente all'articolo 13 (Non modificazione).
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di origine, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità competenti possono rilasciare un certificato di origine a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore siano conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di origine rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY".
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 è inserita nella casella 7 del certificato di origine.

ARTICOLO 18

Rilascio di un duplicato del certificato di origine

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di origine, l'esportatore può chiedere alle autorità competenti che lo hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato deve recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella 7 del duplicato del certificato di origine.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di origine originale, è valido a decorrere da tale data.

ARTICOLO 19

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. Una dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o del Vietnam e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità competenti della Parte esportatrice, tutti i documenti opportuni atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il soddisfacimento delle altre prescrizioni del presente protocollo.
3. La dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione, il testo che figura nell'allegato VI del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno della Parte esportatrice. Le dichiarazioni manoscritte sono compilate a penna e in stampatello.
4. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 (Esportatore autorizzato) non è tuttavia tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna alle autorità competenti della Parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
5. Una dichiarazione di origine può essere compilata dopo l'esportazione, purché sia presentata nella Parte importatrice entro due anni, o entro il periodo specificato nella legislazione della Parte importatrice, dall'ingresso delle merci nel territorio.
6. Le condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni di origine compilate da un esportatore registrato, secondo quanto previsto all'articolo 15 (Prescrizioni generali), paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c).

ARTICOLO 20

Esportatore autorizzato

1. Le autorità competenti della Parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito "esportatore autorizzato") che esporti prodotti a norma del presente accordo a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità competenti garanzie soddisfacenti per la verifica del carattere originario dei prodotti e del soddisfacimento delle altre prescrizioni del presente protocollo.
2. Le autorità competenti possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni specificate nella legislazione interna che esse considerano appropriate.
3. Le autorità competenti attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione da riportare nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità competenti controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Tale revoca avviene se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso scorretto dell'autorizzazione.

ARTICOLO 21

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di 12 mesi dalla data di rilascio nella Parte esportatrice ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali della Parte importatrice.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della Parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale quando l'importatore non ha presentato tali documenti entro la data in cui termina il periodo di validità per cause di forza maggiore o per altri validi motivi indipendenti dalla sua volontà.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della Parte importatrice possono accettare le prove dell'origine quando i prodotti sono stati importati entro il periodo di validità di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 22

Presentazione della prova dell'origine

Ai fini della richiesta di trattamento tariffario preferenziale le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della Parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale Parte. Tali autorità possono richiedere una traduzione della prova dell'origine, qualora questa non sia rilasciata in inglese.

ARTICOLO 23

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del SA che rientrano nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del SA, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 24

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle prescrizioni del presente protocollo, laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione doganale CN22, CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, se è evidente che, per loro natura e quantità, tali prodotti non hanno scopi commerciali.

3. Il valore complessivo dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera inoltre:
- a) all'ingresso nell'Unione, 500 EUR nel caso di piccole spedizioni o 1 200 EUR nel caso del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori;
 - b) all'ingresso in Vietnam, 200 USD sia nel caso di piccole spedizioni sia nel caso del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 25

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16 (Procedura per il rilascio di un certificato di origine), paragrafo 3, e all'articolo 19 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), paragrafo 2, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da una dichiarazione di origine o da un certificato di origine possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o del Vietnam e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta della fabbricazione o di altre operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta ad esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una Parte, ove tali documenti siano utilizzati conformemente al diritto interno;

- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione dei materiali in una Parte, rilasciati o compilati in una Parte, ove tali documenti siano utilizzati conformemente al diritto interno;
o
- d) prove dell'origine comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciate o compilate in una Parte conformemente al presente protocollo.

ARTICOLO 26

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o che chiede il rilascio di un certificato di origine conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione di origine o di tale certificato di origine e i documenti di cui all'articolo 16 (Procedura per il rilascio di un certificato di origine), paragrafo 3, e all'articolo 19 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), paragrafo 2.
2. Le autorità competenti della Parte esportatrice che rilasciano un certificato di origine conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all'articolo 16 (Procedura per il rilascio di un certificato di origine), paragrafo 2.
3. Le autorità doganali della Parte importatrice conservano per almeno tre anni le prove dell'origine a loro presentate.

4. Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti, ciascuna Parte consente agli esportatori sul proprio territorio di conservare la documentazione o le registrazioni in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto, a condizione che possano essere reperite e stampate.

ARTICOLO 27

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine, se è debitamente stabilito che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine, il documento non viene respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
3. Nel caso di merci multiple dichiarate nel quadro della stessa prova dell'origine, il riscontro di un problema relativo ad una delle merci elencate non incide sulla concessione del trattamento tariffario preferenziale né sullo sdoganamento delle rimanenti merci elencate nella prova dell'origine, né li ritarda.

ARTICOLO 28

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 (Prescrizioni generali), paragrafo 1, lettera b), punto ii), e dell'articolo 24 (Esonero dalla prova dell'origine), paragrafo 3, lettera a), nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati membri dell'Unione o del Vietnam, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuna Parte.
2. Una partita beneficia delle disposizioni dell'articolo 15 (Prescrizioni generali), paragrafo 1, lettera b), punto ii), e dell'articolo 24 (Esonero dalla prova dell'origine), paragrafo 3, lettera a), in base alla valuta figurante nella fattura, secondo l'importo fissato dalla Parte in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in questa valuta nazionale degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4. Una Parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di oltre il 5 % dal risultato della conversione. Una Parte può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato doganale su richiesta dell'Unione o del Vietnam. Nel procedere a detto riesame il comitato doganale valuta l'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

SEZIONE E

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 29

Cooperazione tra autorità competenti

1. Le autorità delle Parti si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati dalle rispettive autorità competenti per il rilascio dei certificati di origine e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per la verifica di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le Parti si prestano reciproca assistenza, tramite le relative autorità competenti, nella verifica dell'autenticità dei certificati di origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

ARTICOLO 30

Verifica delle prove dell'origine

1. La verifica a posteriori delle prove dell'origine è effettuata per sondaggio o ogniqualvolta le autorità competenti della Parte importatrice abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o del soddisfacimento delle altre prescrizioni del presente protocollo.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità competenti della Parte importatrice rispediscono alle autorità competenti della Parte esportatrice il certificato di origine e la fattura, se è stata presentata, o la dichiarazione dell'origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di verifica, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. La verifica è effettuata dalle autorità competenti della Parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

4. Se decidono di sospendere il trattamento preferenziale concesso ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, le autorità competenti della Parte importatrice offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, con riserva di applicazione delle misure cautelari ritenute necessarie. Il trattamento tariffario preferenziale eventualmente sospeso viene ripristinato quanto prima in seguito all'accertamento, da parte delle autorità competenti della Parte importatrice, del carattere originario dei prodotti interessati o del soddisfacimento delle altre prescrizioni del presente protocollo.
5. I risultati della verifica sono comunicati quanto prima alle autorità competenti che l'hanno richiesta, indicando chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari delle Parti e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non pervenga alcuna risposta entro 10 mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti a determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità competenti richiedenti possono escluderli dal trattamento tariffario preferenziale, salvo in circostanze eccezionali.

ARTICOLO 31

Risoluzione delle controversie

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di verifica di cui all'articolo 30 (Verifica delle prove dell'origine) che non sia possibile dirimere tra le autorità competenti che richiedono la verifica e le autorità competenti incaricate di effettuarla vengono sottoposte al comitato doganale.
2. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità competenti della Parte importatrice ha luogo conformemente alla legislazione di tale Parte.

ARTICOLO 32

Sanzioni

Ciascuna Parte prevede procedimenti sanzionatori a carico di chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento tariffario preferenziale per i prodotti.

ARTICOLO 33

Riservatezza

Ciascuna Parte mantiene, conformemente al proprio diritto, la riservatezza delle informazioni e dei dati raccolti nel corso della verifica e protegge tali informazioni e dati da qualsiasi divulgazione che possa pregiudicare la posizione concorrenziale della persona che li ha forniti. Le informazioni e i dati comunicati tra le autorità delle Parti per la gestione e l'applicazione della determinazione dell'origine sono trattati come riservati.

SEZIONE F

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 34

Applicazione del presente protocollo

1. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, il termine "Parte" non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari del Vietnam importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso trattamento doganale, a norma del presente accordo, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione, a norma del protocollo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, concluso il 12 giugno 1985. Il Vietnam riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione e originari della stessa.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 35 (Condizioni particolari).

ARTICOLO 35

Condizioni particolari

1. Purché soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 13 (Non modificazione), si considerano:
 - a) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - i) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; o

ii) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), purché:

A) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati); o

B) tali prodotti siano originari di una Parte e abbiano subito lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti);

b) prodotti originari del Vietnam:

i) i prodotti interamente ottenuti in Vietnam; o

ii) i prodotti ottenuti in Vietnam nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), purché:

A) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati); o

B) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione, purché essi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti).

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appongono l'indicazione "Vietnam" e "Ceuta e Melilla" sulla prova dell'origine.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

SEZIONE G

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36

Comitato doganale

1. Il comitato doganale istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati) può riesaminare le disposizioni del presente protocollo e presentare una proposta di decisione per l'adozione da parte del comitato per il commercio al fine di apportarvi modifiche.

2. Il comitato doganale si adopera per concordare l'amministrazione uniforme delle regole in materia di origine, comprese la classificazione tariffaria e le questioni di valutazione inerenti a tali regole, come pure le questioni tecniche, interpretative o amministrative inerenti al presente protocollo.

ARTICOLO 37

Coerenza delle regole in materia di origine

In seguito alla conclusione di un accordo di libero scambio tra l'Unione e un altro paese ASEAN, il comitato doganale può presentare una proposta di decisione per l'adozione da parte del comitato per il commercio per apportare modifiche al presente protocollo al fine di garantire la coerenza tra le rispettive regole in materia di origine.

ARTICOLO 38

Disposizioni transitorie

Il trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo può applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo e che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, si trovano nel territorio delle Parti, o in transito, o in regime di custodia temporanea, oppure in magazzini doganali o zone franche, purché venga presentata alle autorità doganali della Parte importatrice una prova dell'origine compilata a posteriori unitamente, se richiesto, alle prove di cui all'articolo 13 (Non modificazione) attestanti che le merci non sono state oggetto di modificazione.

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 1
(ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI RICHIESTE)

Nota 1 – Introduzione generale

L'elenco di cui all'allegato II del protocollo 1 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni richieste) stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter ritenere che detti prodotti siano stati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati). Esistono quattro diversi tipi di regole, che variano in funzione del prodotto:

- a) attraverso le lavorazioni o le trasformazioni non viene superato un contenuto massimo di materiali non originari;
- b) attraverso le lavorazioni o le trasformazioni la voce a quattro cifre o la sottovoce a sei cifre del SA relativa ai prodotti fabbricati diventa una voce a quattro cifre o una sottovoce a sei cifre del SA diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce relativa ai materiali utilizzati. Tuttavia, nel caso esposto nel punto 3.3. secondo paragrafo, la voce a quattro cifre o la sottovoce a sei cifre del SA relativa ai prodotti fabbricati può essere la stessa, rispettivamente, della voce a quattro cifre o della sottovoce a sei cifre del SA relativa ai materiali utilizzati;
- c) viene effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione; o
- d) le lavorazioni o le trasformazioni sono effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 – Struttura dell'elenco delle lavorazioni o trasformazioni richieste

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del SA, mentre la seconda riporta la designazione delle merci utilizzata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni voce menzionata nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex": ciò significa che le regole della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più numeri di voce raggruppati insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti della colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel SA sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole della colonna 3.
- 2.4. Se la colonna 3 riporta due regole alternative, separate utilizzando un accapo e collegate dalla congiunzione "o", l'esportatore sceglie quale applicare.

Nota 3 – Esempi di applicazione delle regole

3.1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati), relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove tali prodotti sono utilizzati o in un altro stabilimento di una Parte.

3.2. A norma dell'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate devono consistere in operazioni più complesse di quelle elencate in detto articolo. In caso contrario le merci non sono ammesse al trattamento tariffario preferenziale, anche se sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco.

Fatte salve le disposizioni di cui al primo paragrafo, le regole dell'elenco specificano le lavorazioni o le trasformazioni minime richieste. Anche l'esecuzione di ulteriori lavorazioni o trasformazioni conferisce il carattere di prodotto originario, fatto salvo l'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti), mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni minori non conferisce tale carattere.

3.3. Quando una regola utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto", possono essere utilizzati tutti i materiali non originari classificati in voci diverse da quella del prodotto (Cambiamento di voce tariffaria).

Quando una regola utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", possono essere utilizzati tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto).

3.4. Quando una regola utilizza l'espressione "Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera x % del prezzo franco fabbrica del prodotto", deve essere considerato il valore di tutti i materiali non originari utilizzati e la percentuale del valore massimo dei materiali non originari non può essere superata ricorrendo all'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati), paragrafo 3.

3.5 Se una regola autorizza l'uso di un materiale non originario specifico, è autorizzato l'uso di materiali che si trovano ancora ad uno stadio iniziale del processo di fabbricazione di tale materiale specifico, mentre non è consentito l'uso di materiali derivanti da un'ulteriore lavorazione di tale materiale non originario specifico.

Se una regola non autorizza l'uso di un materiale non originario specifico, è autorizzato l'uso di materiali che si trovano ancora ad uno stadio iniziale del processo di fabbricazione di tale materiale non originario specifico, mentre non è consentito l'uso di materiali derivanti da un'ulteriore lavorazione di tale materiale non originario specifico.

Esempio: se la regola per il capitolo 19 prevede che "i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso", l'uso di cereali non originari del capitolo 10 (materiali ad uno stadio iniziale del processo di fabbricazione delle merci delle voci da 1101 a 1108) non è limitato dalla prescrizione relativa al 20 % del peso.

3.6. Quando una regola specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non significa che debbano essere utilizzati tutti questi materiali.

- 3.7. Se una regola specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale regola non vieta l'uso di altri materiali che, per loro natura, non possono soddisfare questa prescrizione.

Esempio: i prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche, sono classificati nel SA nella sottovoce 7210 70. La regola per la voce 7210 è "Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti delle voci 7206 e 7207", Tale regola non impedisce l'uso di pitture e vernici (voce 3208) o di materie plastiche (Capitolo 39) non originarie.

Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcune merci agricole

- 4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 e alla voce 2401, che sono coltivati o raccolti in una Parte, sono considerati originari di tale Parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.

4.2 Ogniquale volta le regole per i prodotti dei capitoli da 1 a 24 prevedano limitazioni in termini di peso, va osservato che, conformemente all'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati), paragrafo 2, tali limitazioni in termini di peso si applicano solo ai materiali non originari. I materiali originari non devono pertanto essere tenuti in considerazione nel calcolo delle limitazioni in termini di peso. Tali limitazioni sono inoltre espresse in modi diversi. In particolare:

- a) quando una regola utilizza l'espressione "il peso dei materiali dei capitoli/delle voci", viene sommato il peso di ciascun materiale citato e il peso totale non supera la percentuale massima.

Esempio: la regola per il capitolo 19 prevede che il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale. Qualora il peso del prodotto finale sia costituito per il 12 % da materiali del capitolo 3 e per il 10 % da materiali del capitolo 16, il prodotto non rispetta la regola conferente l'origine di cui al capitolo 19 in quanto il peso combinato supera il 20 % del peso del prodotto finale.

- b) Quando una regola utilizza l'espressione "il peso individuale dei materiali dei capitoli/delle voci", il peso di ciascun materiale citato non supera la percentuale massima. Il peso combinato dei materiali non ha alcuna incidenza.

Esempio: la regola per il capitolo 22 prevede che il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 non superi il 20 % del peso del prodotto finale. Qualora il peso del prodotto finale sia costituito per il 15 % da zucchero e per il 10 % da materiali del capitolo 4, la regola conferente l'origine di cui al capitolo 22 è rispettata. Ciascun materiale individuale rappresenta meno del 20 % del peso del prodotto finale. Invece, qualora il peso del prodotto finale sia costituito per il 25 % da zucchero e per il 10 % da materiali del capitolo 4, la regola conferente l'origine non è rispettata.

- c) Quando la regola utilizza l'espressione "il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 non supera x % del peso del prodotto finale", sia il peso dello zucchero sia quello dei materiali del capitolo 4 rispettano individualmente la limitazione in termini di peso e la somma del loro peso combinato rispetta la limitazione in termini di peso combinato. Una limitazione in termini di peso combinato esprime un'ulteriore limitazione delle limitazioni in termini di peso individuale.

Esempio: la regola per la voce 1704 prevede che il peso combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 non superi il 50 % del peso del prodotto finale. Le limitazioni in termini di peso individuale per i materiali del capitolo 4 sono del 20 % e del 40 % per lo zucchero. Qualora il peso del prodotto finale sia costituito per il 35 % da zucchero e per il 15 % da materiali del capitolo 4, sia le limitazioni in termini di peso individuale sia quelle in termini di peso combinato della regola conferente l'origine di cui alla voce 1704 sono rispettate. Invece, qualora il peso del prodotto finale sia costituito per il 35 % da zucchero e per il 20 % da materiali del capitolo 4, il peso combinato rappresenta il 55 % del peso del prodotto finale. In tal caso le limitazioni in termini di peso individuale sono rispettate, ma la limitazione in termini di peso combinato è superata; la regola conferente l'origine di cui alla voce 1704 non è quindi rispettata

Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

- 5.1. Nell'elenco l'espressione "fibre naturali" designa le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione l'espressione comprende inoltre le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2. L'espressione "fibre naturali" comprende il crine della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre o filati sintetici o artificiali e oppure fibre o filati di carta.
- 5.4. Nell'elenco l'espressione "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" designa i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6 - Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materie tessili miste

- 6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione di tale prodotto che rappresentino globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati. (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani;
- peli fini;
- crine;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere "Agave";
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);
- fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
- altre fibre sintetiche in fiocco;

- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche spiralati (vergolinati);
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche spiralati (vergolinati);
- prodotti di cui alla voce 5605 (Filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti della voce 5605;
- fibre di vetro;
- fibre di metallo.

Esempio: un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Possono quindi essere utilizzate fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le regole in materia di origine, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del filato.

Esempio: un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Possono quindi essere utilizzati filati sintetici che non soddisfano le regole in materia di origine o filati di lana che non soddisfano le regole in materia di origine, o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio: una superficie tessile "tufted" della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio: se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, essa sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche spiralati (vergolinati)", la tolleranza per tali filati è del 20 %.
- 6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 - Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

- 7.1. Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materie tessili, possono essere liberamente utilizzati nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio: se una regola richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'uso di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materie tessili.

- 7.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

- 8.1. Per "trattamenti definiti" ai sensi delle voci ex 2707 e 2713 si intendono le seguenti operazioni:
- a) la distillazione sotto vuoto;

- b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) il cracking;
- d) il reforming;
- e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
- f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato, all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) la polimerizzazione;
- h) l'alchilazione; e
- i) l'isomerizzazione.

8.2. Per "trattamenti definiti", ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:

- a) la distillazione sotto vuoto;
- b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) il cracking;

- d) il reforming;
- e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
- f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato, all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) la polimerizzazione;
- h) l'alchilazione;
- i) isomerizzazione;
- j) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, la desolforazione con impiego di idrogeno, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- k) limitatamente ai prodotti della voce 2710, la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

- l) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: "hydrofinishing" o decolorazione);
- m) limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, la distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
- n) limitatamente agli oli pesanti diversi dagli oli da gas e dagli oli combustibili della voce ex 2710, la voltolizzazione ad alta frequenza; e
- o) limitatamente ai prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3. Ai fini delle voci ex 2707 e 2713 operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe, non conferiscono il carattere di prodotto originario.

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI RICHIESTE

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili utilizzate sono interamente ottenute
ex capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, eccetto:	Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti.
0304	filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati;	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.
0305	pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all'alimentazione umana;	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex 0306	crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana;	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.
ex 0307	molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana; e	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.
ex 0308	invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana.	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove;	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e – il peso dello zucchero utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale.
0409	Miele naturale	Fabbricazione in cui tutto il miele naturale utilizzato è interamente ottenuto.
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
ex 0511 91	uova di pesce e lattimi non commestibili.	Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti.
capitolo 6	Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale.	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci.	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 8	Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni.	Fabbricazione in cui: – tutta la frutta, la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti; e – il peso dello zucchero utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale.
capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti.
capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento.	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e delle sottovoci 071410 e 071010 utilizzati sono interamente ottenuti.
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
capitolo 13	Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 14	Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto.
1509 e 1510	olio d'oliva e sue frazioni;	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti.
1516 e 1517	grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati; margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e dalle loro frazioni della voce 1516; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
152000	glicerolo.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici.	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
1702	altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto finale.
1704	prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco);	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui: – il peso individuale dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale; – il peso individuale dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso dei prodotti finali; e – il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 50 % del peso del prodotto finale.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui – il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale; e – il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui: – il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale; – il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale; – il peso individuale dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale; – il peso individuale dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso dei prodotti finali; e – il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 50 % del peso del prodotto finale.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale.
2002 e 2003	pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico.	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui: – il peso individuale dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale; – il peso individuale dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso dei prodotti finali; e – il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 50 % del peso del prodotto finale.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:	
	– preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Può tuttavia essere utilizzata la farina di senape o la senape preparata.
	– farina di senape e senape preparata.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2207 e 2208, in cui: – tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti; e – il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale.
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
2302 ed ex 2303	residui della fabbricazione degli amidi; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale.
2309	preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui: – tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti; – il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale; – il peso individuale dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale; – il peso individuale dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso dei prodotti finali; e – il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 50 % del peso del prodotto finale.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 24	Tabacchi e sucedanei del tabacco lavorati, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non supera il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati.
2401	tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco; e	Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti.
ex 2402	sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e il tabacco da fumo della sottovoce 2403 19, in cui almeno il 10 % del peso di tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati è costituito da tabacco non lavorato interamente ottenuto o da cascami di tabacco interamente ottenuti di cui alla voce 2401.
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex 2519	carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata).	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Può tuttavia essere utilizzato il carbonato di magnesio naturale (magnesite).
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, di cui il 65 % o più del volume distilla a una temperatura fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili.	Operazioni di raffinazione o uno o più trattamenti definiti ⁽¹⁾ ; o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
2710	Oli di petrolio o di materiali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli;	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ⁽²⁾ ; o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2711	gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi;	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ⁽²⁾ ; o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2712	vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati; e	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ⁽²⁾ ; o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
2713	coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.	Operazioni di raffinazione o uno o più trattamenti definiti ⁽¹⁾ ; o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 29	Prodotti chimici organici.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 31	Concimi.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate: – a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di "slack wax" o di residui paraffinici.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amido o di fecole modificati; colle; enzimi.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
3824 60	sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto ed i materiali della sottovoce 2905 44. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa sottovoce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 39	materie plastiche e lavori di tali materie.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
4012	pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:	
	– pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene; e	Rigenerazione di pneumatici usati.
	– altro.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli delle voci 4011 e 4012; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio;, eccetto:	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati; e	Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 o 4106 91; o fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
4107, 4112, 4113	cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco.
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
4302	pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
4303	indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm;	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa.
ex 4408	fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallato, levigato o incollato con giunture di testa;	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa.
da ex 4410 a ex 4413	liste e modanature, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili;	Fabbricazione di liste o modanature.
ex 4415	casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno:	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex 4418	– lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno.
	– liste e modanature; e	Fabbricazione di liste o modanature.
ex 4421	legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature.	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, eccetto il legno in fucelli della voce 4409.
capitolo 45	Sughero e lavori di sughero.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti).	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 50	Seta, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
ex 5003	cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati;	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
da 5004 a ex 5006	filati di seta o di cascami di seta; e	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione ³ .
5007	tessuti di seta o di cascami di seta:	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura; tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto³.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
da 5106 a 5110	filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine; e	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura ³ .
da 5111 a 5113	tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine.	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto³.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 52	Cotone, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
da 5204 a 5207	filati di cotone; e	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura ³ .
da 5208 a 5212	tessuti di cotone.	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ³ .

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
da 5306 a 5308	filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta; e	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura ³ .
da 5309 a 5311	tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta.	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ³ .

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali.	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ³ .
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali.	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto³.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco.	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco.	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura ³ .
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco.	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto³.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, eccetto:	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali; o floccaggio accompagnato da tintura o stampa ³ .
5602	feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:	
	- feltri all'ago; e	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto; tuttavia; – i filati di polipropilene della voce 5402; – le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506; o – i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501; nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali ^[3] .

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
	– altro;	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto; o unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali ^[3] .
5603	stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate;	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.
5604	fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:	
	– fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; e	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.
	– altro;	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ³ .
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo; e	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco ³ ;

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
5606	filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella".	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco; filatura accompagnata da floccaggio; o floccaggio accompagnato da tintura ³ .

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili.	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta; floccaggio accompagnato da tintura o da stampa; o fabbricazione di tessuti "tufted" accompagnata da tintura o da stampa. Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica³. Tuttavia: – i filamenti di polipropilene della voce 5402, – le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure – i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, eccetto:	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura; floccaggio accompagnato da tintura o da stampa; tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ³ .
5805	arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
5810	ricami in pezza, in strisce o in motivi.	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria.	Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura; o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa.
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	
	– contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili;	Tessitura.
	– altro.	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura.
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902.	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati.	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura ³ .
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	
	– impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati di gomma, con materie plastiche o altre materie;	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura.
	– altro.	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ³ .

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	
	– stoffe a maglia;	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia; lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura; o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia ³ .
	– altri tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili; e	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura.
	– altro.	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili.	Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura; floccaggio accompagnato da tintura o da stampa; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:	
	– reticelle ad incandescenza, impregnate; e	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia.
	– altro.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
da 5909 a 5911	Manufatti tecnici di materie tessili:	
	– dischi per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911;	Tessitura.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
	– tessuti feltrati o no, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911; e	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura; o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura. Possono essere utilizzate soltanto le fibre sotto elencate: – filati di cocco; – filati di politetrafluoroetilene⁴; – filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica; – filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatiche ottenuti per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico; – monofilati di politetrafluoroetilene⁴; – filati di fibre tessili sintetiche in poli(<i>p</i>-fenilentereftalamide);

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
		– filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati (vergolinati) di filati acrilici⁴; e – monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico.
	– altro.	Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata da tessitura³; o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 60	Stoffe a maglia.	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia; lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura; floccaggio accompagnato da tintura o da stampa; tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia; o torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia purché il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto³.
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:	
	– ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffe a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta; e	Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) ^{3,5} .

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
	– altro.	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta); o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) ³ .
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, eccetto:	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ^{3,5} .

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli (bebè), ricamati;	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, purché il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁵ .
ex 6210 ed ex 6216	equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato;	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o spalmatura, purché il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ⁵ .
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; sciali, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
	– ricamati; e	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, purché il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9); o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto^{3,5}.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
	– altro; e	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ^{3,5} .
6217	altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:	
	– ricamati;	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, purché il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁵ .

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
	– equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato;	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o spalmatura, purché il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ⁵ .
	– tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
	– altro.	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) ⁵ .
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:	
	– di feltro o di stoffe non tessute; e	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati in ciascun caso da un processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e la confezione (compreso il taglio) ³ .

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
	– altro:	
	– – ricamati; e	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ^{5,6} .
	– – altro;	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio).
6305	sacchi e sacchetti da imballaggio;	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) ³ .

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
6306	copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:	
	– di stoffe non tessute; e	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, accompagnata in ciascun caso da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.
	– altro;	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); ^{3,5} o spalmatura, purché il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio).
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti; e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6308	assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto.	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406.
6406	parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 6803	lavori di ardesia naturale o agglomerata;	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata.
ex 6812	lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
ex 6814	lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie.	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita).
capitolo 69	Prodotti ceramici.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o sfaccettatura di oggetti di vetro, purché il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; sfaccettatura di oggetti di vetro, purché il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o decorazione a mano (eccetto la stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, purché il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7019	fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti).	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme) , pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7106, 7108 e 7110	metalli preziosi:	
	– greggi; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni.
	– semilavorati o in polvere; e	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
7117	Minuterie di fantasia.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
7207	semiprodotti di ferro o di acciai non legati;	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205.
da 7208 a 7214	prodotti laminati piatti, barre di ferro o di acciai non legati;	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti della voce 7206 o 7207.
7215 e 7216	altre barre di ferro o di acciai non legati; profilati di ferro o di acciai non legati;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7206 o 7207; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
7217	fili di ferro o di acciai non legati;	Fabbricazione a partire dai semiprodotti della voce 7207.
7218 91 e 7218 99	semiprodotti;	Fabbricazione a partire dai materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7218 10.
da 7219 a 7222	prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili;	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti della voce 7218.
7223	fili di acciai inossidabili:	Fabbricazione a partire dai semiprodotti della voce 7218.
7224 90	semiprodotti;	Fabbricazione a partire dai materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7224 10.
da 7225 a 7228	prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati; e	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224.
7229	fili di altri acciai legati.	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
ex 7301	palancole;	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206.
7302	elementi per la costruzione di strade ferrate di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie;	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206.
7304 e 7305	tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio: altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7212, 7218, 7219, 7220 o 7224.
7306	altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi capitolo, eccetto quelli dello stesso capitolo del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex 7307	accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti; e	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7308	costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301.
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
7408	fili di rame; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7407.
7413	trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7408.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 75	Nichel e lavori di nichel.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
7601	alluminio greggio;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
7605	fili di alluminio;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7604.
7607	fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto); e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606.
7614	trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7605.
capitolo 78	Piombo e lavori di piombo.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 79	Zinco e lavori di zinco.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
8007	altri lavori di stagno.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
8206	utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli delle voci da 8202 a 8205. Possono essere tuttavia incorporati utensili delle voci da 8202 a 8205 purché il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8401	reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica;	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8407	motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio);	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
8408	motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel);	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8419	apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8427	carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
8443 31	macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8482	cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini).	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
8501, 8502	motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8513	lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8519	apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8521	apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
8523	dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8525	apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8526	apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
8527	apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529; o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8528	monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
da 8535 a 8537	apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
8539	lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8544	fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8545	elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8546	isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia;	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
8547	pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente; e	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8548	cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo.	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8711	motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar"); e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8714	parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex 8804	rotochute.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
9001 50	lenti per occhiali di materiali diversi dal vetro; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni: – finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata ad essere montata su un paio di occhiali; o – rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore⁷.
9002	lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente.	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 91	Orologeria.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori.	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex 9506	bastoni per golf e loro parti.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di bastoni per golf.
ex capitolo 96	Lavori diversi, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9603	scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9605	assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti;	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
9608	Penne a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce.
9613 20	accendini tascabili, a gas, ricaricabili; e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9614	pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.

-
- ¹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti" si veda il protocollo 1 (Note introduttive), allegato I, note 8.1 e 8.3.
- ² Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti definiti" si veda il protocollo 1 (Note introduttive), allegato I, nota 8.2.
- ³ Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste si veda il protocollo 1 (Note introduttive), allegato I, nota 6.
- ⁴ L'uso di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
- ⁵ Si veda il protocollo 1 (Note introduttive), allegato I, nota 7.
- ⁶ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di stoffe a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), si veda il protocollo 1 (Note introduttive), allegato I, nota 7.
- ⁷ I trattamenti di rivestimento conferiscono alle lenti proprietà fondamentali in termini di miglioramento della vista (ad esempio: prevenzione della rottura e dei graffi, funzione antimacchia, antipolvere e antinebbia o idrorepellente) e di protezione della salute (ad esempio: protezione dalla luce visibile attraverso proprietà fotocromatiche, riduzione dell'esposizione diretta e indiretta ai raggi ultravioletti, o prevenzione di effetti nocivi connessi alla luce blu ad alta energia).

ALLEGATO III del protocollo 1

MATERIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
(CUMULO DELL'ORIGINE)

SA	Designazione
030741	Seppie e calamari vivi, freschi o refrigerati
030751	Polpi o piovre vivi, freschi o refrigerati

ALLEGATO IV del protocollo 1

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
(CUMULO DELL'ORIGINE)

SA	Designazione
160554	Preparazioni o conserve di seppie e calamari
160555	Preparazioni o conserve di polpi o piovre

ALLEGATO V del protocollo 1

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 7
(CUMULO DELL'ORIGINE)

SA	Designazione
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura qui di seguito, è compilata conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...⁽¹⁾) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ..⁽¹⁾.) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. ...⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndig hedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesolevadokumendigahõlmatudtoodeteeksportija (tolliametikinnitusnr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et needtooted on ...⁽²⁾sooduspäritoluga, väljaarvatudjuhulkui on selgeltnäidatudteisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione lettone

Eksportētājsproduktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot, kur citā diskaidrinotais, šiem produktiem priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinė skilmės prekės.

Versione ungherese

A jelenokmánybanszereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazás szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti kopertib'dan id-dokument (awtorizzazzjonitad-dwananru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hlieffejnindikab'modċar li mhuxhekk, dawn il-prodotti huma ta' originipreferenzjali ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º. ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozcavýrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohdeltuun oikeutettuja ... alkuperä tuotteita⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

(3)

.....
(Luogo e data)

(4)

.....
(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

-
- (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato è indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
- (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore lo indica chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla "CM".
- (3) Tali indicazioni possono essere omesse se l'informazione è contenuta nel documento stesso.
- (4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
-

MODELLI DI CERTIFICATO DI ORIGINE E DI DOMANDA DI CERTIFICATO DI ORIGINE

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato ha un formato di 210 x 297 mm; è ammessa, per la lunghezza, una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più. La carta da utilizzare è bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m². Il certificato ha un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti delle Parti possono riservarsi il diritto di stampare i certificati oppure affidare il compito a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato è indicata tale autorizzazione. Ciascun certificato reca il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

MODELLO DI CERTIFICATO DI ORIGINE

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
1. Esportatore (Nome, indirizzo completo, paese)		EUR.1 N.	
		Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo.	
		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		4. Paese, gruppo di paesi o territorio in cui i prodotti sono consideranti originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
		7. Osservazioni	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)			
8. Numero d'ordine, marchi e numeri; numero e tipo di colli ⁽¹⁾ ; Descrizione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (litri, m ³ ecc.)	10. Fatture (Indicazione facoltativa)
⁽¹⁾ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".			
11. VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE (UE) o DELLE AUTORITÀ DI RILASCIO DEL CERTIFICATO (VN) <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento di esportazione ⁽²⁾ Modulo N. Del Ufficio doganale/Autorità di rilascio del certificato Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato Timbro Luogo e data (Firma)		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del presente certificato. Luogo e data (Firma)	
⁽²⁾ Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio esportatore.			

13. RICHIESTA DI VERIFICA, da inviare a:	14. ESITO DELLA VERIFICA
È richiesta la verifica dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. (Luogo e data) Timbro (Firma)	La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato⁽¹⁾ ☐ è stato rilasciato dall'ufficio doganale (UE) o dall'autorità di rilascio (VN) indicati e che i dati ivi contenuti sono esatti ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni allegate). (Luogo e data) Timbro (Firma) ⁽¹⁾ Contrassegnare con una X la casella appropriata.

NOTE

1. Il certificato non presenta raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali (UE) o dalle autorità di rilascio (VN) del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non sono lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci sono descritte secondo gli usi commerciali e in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

MODELLO DI DOMANDA DI CERTIFICATO DI ORIGINE

DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (Nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N.	
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo.	
	2. Domanda di certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio in cui i prodotti sono consideranti originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine, marchi e numeri; numero e tipo di colli ⁽¹⁾ ; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra unità di misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (Indicazione facoltativa)

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni:

.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi⁽¹⁾:

.....
.....
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Per esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti utilizzati nella fabbricazione o alle merci riesportate tal quali.

NOTE ESPLICATIVE

1. Ai fini dell'articolo 1 (Definizioni), lettera e), l'"esportatore" non è necessariamente la persona (il venditore) che emette la fattura di vendita per la partita (fatturazione per conto terzi). Il venditore può essere ubicato nel territorio di un paese non parte del presente accordo.
2. Ai fini dell'articolo 4 (Prodotti interamente ottenuti), paragrafo 1, lettera b), i "prodotti del regno vegetale" comprendono, in particolare, gli alberi vivi, i fiori, la frutta, gli ortaggi o i legumi, le alghe ed i funghi.
3. Ai fini dell'articolo 11 (Separazione contabile), per "principi contabili generali" si intendono principi che sono oggetto, nel territorio di una Parte, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione per quanto riguarda la registrazione delle entrate, delle spese, dei costi, dell'attivo e del passivo, la divulgazione di informazioni e la preparazione dei rendiconti finanziari. Tali norme possono comprendere orientamenti di massima di applicazione generale nonché norme, prassi e procedure dettagliate.
4. Ai fini dell'articolo 13 (Non modificazione), paragrafo 4, con l'espressione "in caso di dubbio" si intende che la Parte importatrice ha la facoltà di decidere i casi per i quali il dichiarante è tenuto a fornire prove della conformità con l'articolo 13 (Non modificazione), ma non può esigere che tali prove siano presentate sistematicamente.

5. Ai fini dell'articolo 17 (Certificati di origine rilasciati a posteriori), paragrafo 1, l'espressione "per iscritto" comprende la presentazione di una domanda per via elettronica.
6. Ai fini dell'articolo 17 (Certificati di origine rilasciati a posteriori), paragrafo 3, la frase "a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità competenti della Parte esportatrice, tutti i documenti opportuni" contempla sia la situazione in cui le autorità competenti chiedono sistematicamente la presentazione di tutti i documenti giustificativi sia la situazione in cui le autorità competenti formulano solo richieste mirate di presentazione dei documenti giustificativi.
7. Ai fini dell'articolo 19 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), paragrafo 3, "qualsiasi altro documento commerciale" può essere, per esempio, una bolla di accompagnamento, una fattura pro forma o una distinta dei colli. Un documento di trasporto, come una polizza di carico o una lettera di trasporto aereo, non è considerato un altro documento commerciale. Non è permesso riportare la dichiarazione di origine su un modulo separato. La dichiarazione di origine può essere presentata su un foglio separato del documento commerciale quando risulta evidente che tale foglio fa parte del documento.
8. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 30 (Verifica delle prove dell'origine), le autorità doganali del paese esportatore si adoperano per informare le autorità importatrici della ricezione della richiesta di verifica. Possono farlo in qualsiasi forma, anche mediante comunicazione elettronica. Si adoperano inoltre per informare le autorità richiedenti qualora necessitino di più tempo rispetto al periodo di 10 mesi di cui all'articolo 30 (Verifica delle prove dell'origine), paragrafo 6, per effettuare la verifica e fornire una risposta.

9. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 30 (Verifica delle prove dell'origine), paragrafo 6, prima di negare il trattamento tariffario preferenziale le autorità competenti richiedenti verificano con le autorità competenti interpellate di aver effettivamente ricevuto la richiesta.
-

PROTOCOLLO 2

RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "legislazione doganale", qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare applicabile nei territori delle Parti, quale definita nelle rispettive legislazioni, che disciplini l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro assoggettamento a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, compresi il trasbordo e le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "violazione doganale", qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- c) "dati personali", tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;
- d) "autorità interpellata", un'autorità amministrativa competente, designata a tal fine da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in base al presente protocollo;

- e) "autorità richiedente", un'autorità amministrativa competente, designata a tal fine da una Parte, che formula una richiesta di assistenza in base al presente protocollo.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca in materia doganale conformemente alle rispettive legislazioni e alle condizioni di cui al presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le violazioni doganali.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza nell'ambito del presente protocollo è fornita conformemente alle disposizioni giuridiche e regolamentari di ciascuna Parte.
4. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce ogni informazione utile per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o potrebbero costituire violazioni doganali.
2. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una Parte sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; e
 - b) se le merci importate nel territorio di una Parte sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza speciale:
 - a) delle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in violazioni doganali;

- b) sui luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci in modo da fare legittimamente supporre che dette merci siano destinate ad essere utilizzate nell'ambito di violazioni doganali;
- c) sulle merci che sono o potrebbero essere trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad essere utilizzate nell'ambito di violazioni doganali; e
- d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo da fare legittimamente supporre che siano destinati ad essere utilizzati nell'ambito di violazioni doganali.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne qualora lo considerino necessario affinché l'altra Parte applichi correttamente la legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni riguardanti:

- a) attività che sono o sembrano essere violazioni doganali e che possono interessare l'altra Parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per compiere le violazioni doganali;
- c) merci note per essere oggetto di violazioni doganali;

- d) delle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in violazioni doganali; e
- e) mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati nell'ambito di violazioni doganali.

ARTICOLO 5

Consegna e notifica

Su richiesta dell'autorità richiedente l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo.

Le richieste di consegna di documenti e di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari affinché possano essere accolte. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, l'autorità interpellata può accettare una domanda orale, la quale richiede tuttavia una conferma immediata per iscritto da parte dell'autorità richiedente.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione dell'autorità richiedente;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e la ragione della domanda;
 - d) le disposizioni giuridiche o regolamentari e altri elementi giuridici pertinenti;
 - e) indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto dell'indagine; e
 - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Tale prescrizione non si applica ai documenti che corredano la domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa le prescrizioni formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, se ne può richiedere la correzione o il completamento; contestualmente possono essere disposte misure cautelari.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Se l'autorità interpellata inoltra la domanda a un'altra autorità perché non può agire da sola, il presente paragrafo si applica anche a tale altra autorità.

2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata, conformemente al paragrafo 1, per ottenere le informazioni relative alle attività che costituiscono o potrebbero costituire violazioni doganali, necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da questa stabilite, possono presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto i risultati delle indagini all'autorità richiedente unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.

ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata a determinate prescrizioni o condizioni qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità del Vietnam o di uno Stato membro cui sia stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente protocollo; o
 - c) implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe essa stessa in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata o destinate a una diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione accordata a informazioni simili a norma delle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti della Parte che le ha ricevute.

2. È consentito lo scambio di dati personali solo se la Parte che li riceve si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dalla Parte che può fornire i dati.

3. L'uso, nell'ambito di procedimenti amministrativi o di successivi procedimenti di impugnazione promossi in seguito all'accertamento di violazioni doganali, di informazioni ottenute a norma del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché in tali procedimenti, le Parti possono pertanto utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente al presente protocollo. L'autorità interpellata che ha fornito dette informazioni o dato accesso a detti documenti viene informata di tale uso.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente protocollo. Se una Parte desidera utilizzare tali informazioni per altri fini, ottiene preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

ARTICOLO 11

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per gli interpreti e i traduttori che non siano dipendenti pubblici.

ARTICOLO 12

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali del Vietnam e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.

2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione specifiche, adottate conformemente al presente protocollo.

ARTICOLO 13

Altri accordi

1. Tenuto conto delle rispettive competenze dell'Unione e dei suoi Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

- a) lasciano impregiudicati gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
- b) sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Vietnam; e
- c) lasciano impregiudicate le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta a norma del presente protocollo che possa interessare l'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Vietnam, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicazione del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato doganale istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati) del presente accordo.

INTESA

RELATIVA AGLI IMPEGNI SPECIFICI SUI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DI VINO E ALCOLICI

La seguente intesa è stata raggiunta dalle delegazioni dell'Unione e del Vietnam nel corso dei negoziati per il presente accordo in relazione ad impegni specifici sui servizi di distribuzione¹ di vino e alcolici²:

1. Il Vietnam si astiene:

- a) dall'applicare restrizioni discriminatorie quantitative o qualitative, verticali od orizzontali, sulle licenze di qualsiasi tipo di servizi di distribuzione di vino a livello regionale o nazionale;
- b) dall'operare discriminazioni tra l'Unione e i prestatori di servizi locali di qualsiasi tipo di servizi di distribuzione di vino; e
- c) dal richiedere qualsiasi altro tipo di licenze rispetto a quelle che descrivono ciascun tipo di servizi di distribuzione di vino.

¹ Ai fini della presente intesa, per "servizi di distribuzione" si intendono i servizi dei commissionari, i servizi di commercio all'ingrosso e i servizi di commercio al dettaglio.

² Si precisa che le birre non rientrano nell'ambito di applicazione della presente intesa.

2. Si precisa che i prestatori di servizi dell'Unione sono autorizzati ad esercitare qualsiasi tipo di servizi di distribuzione di vino non solo a livello regionale ma anche nazionale. Il Vietnam non applica pertanto alcuna misura discriminatoria che limiti il diritto dei prestatori di servizi di detenere una licenza unica per la prestazione di tutti i tipi di servizi di distribuzione di vino a livello regionale o nazionale o che impedisca a un prestatore di detenere licenze distinte per la prestazione di tutti i servizi di distribuzione di vino nella stessa zona geografica.
3. Le condizioni di proprietà, esercizio e forma giuridica, come pure la portata delle attività di cui alle rispettive licenze o previste da qualsiasi altra forma di approvazione che istituisce o autorizza l'esercizio o la fornitura di servizi di distribuzione di alcolici da parte di un prestatore di servizi dell'Unione esistente non sono più restrittive di quelle applicate alla data di entrata in vigore del presente accordo.

INTESA

RELATIVA AL CAPITALE BANCARIO

1. Per quanto riguarda l'apporto di capitale sotto forma di acquisto di azioni di banche commerciali, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo le autorità vietnamite considerano con favore la proposta degli enti finanziari dell'Unione di consentire che il capitale totale detenuto da investitori stranieri in due banche commerciali (società per azioni) del Vietnam possa raggiungere una percentuale massima del 49 % del capitale sociale dell'impresa.
2. Il paragrafo 1 non si applica a quattro banche commerciali nelle quali il governo del Vietnam detiene attualmente la maggior parte del capitale, segnatamente la *Bank for Investment and Development of Viet Nam - BIDV*, la *Viet Nam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Vietinbank*, la *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam - Vietcombank* e la *Viet Nam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)*.
3. Il paragrafo 1 si applica subordinatamente alla conclusione di un accordo reciproco e volontario tra le pertinenti banche commerciali per azioni del Vietnam e gli enti finanziari dell'Unione.
4. L'acquisizione del capitale da parte degli enti finanziari dell'Unione nelle due banche commerciali (società per azioni) del Vietnam di cui al paragrafo 1 avviene nel pieno rispetto delle pertinenti procedure di fusione e di acquisizione nonché degli altri requisiti prudenziali e di concorrenza, comprese le limitazioni o la fissazione di massimali relativi alla percentuale di proprietà di azioni applicabile a ciascun investitore individuale o istituzionale in base al trattamento nazionale, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam.

5. La presente intesa non è soggetta alle disposizioni del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra.

DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Il Vietnam accetta come prodotti originari dell'Unione a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del SA.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che, in forza dell'unione doganale istituita dall'accordo in forma di scambio di lettere del 28 giugno 1990 tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, il Principato di Andorra applichi ai prodotti originari del Vietnam lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.
3. Il protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1.

DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Il Vietnam accetta come prodotti originari dell'Unione a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che, in forza dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, concluso a Bruxelles il 16 dicembre 1991, la Repubblica di San Marino applichi ai prodotti originari del Vietnam lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.
- 3 Il protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1.

DICHIARAZIONE COMUNE

CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE REGOLE IN MATERIA DI ORIGINE CONTENUTE NEL PROTOCOLLO 1 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Le Parti convengono di rivedere le regole in materia di origine contenute nel protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e di discutere le modifiche necessarie su richiesta di una delle Parti.
2. Gli allegati da II a IV del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa sono aggiornati conformemente alle modifiche periodiche del SA.

DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA ALLE UNIONI DOGANALI

L'Unione ricorda l'obbligo per i paesi che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione di allineare il proprio regime commerciale a quello dell'Unione, e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i paesi che hanno accordi preferenziali con l'Unione.

In tale contesto, le Parti prendono atto che il Vietnam considera con favore la possibilità di avviare negoziati con i paesi:

- a) che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione; e
- b) i cui prodotti non beneficiano delle concessioni tariffarie nell'ambito del presente accordo,

al fine di concludere accordi bilaterali che istituiscono zone di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994. Il Vietnam considera con favore la possibilità di avviare negoziati quanto prima, al fine di consentire l'entrata in vigore di tali accordi il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo.